



Sentenza n. 398/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA
in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso iscritto al n. 74707 R.G. promosso da De (omissis), nato a
(omissis), rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Parisi
(PRSCLD75L03G793J), elettivamente domiciliato presso il suo studio
in Corso Umberto I n. 154 (claudioparisi@avvocatinapoli.legalmail.it),
nei confronti

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con sede legale in Roma,
alla via Ciriaco De Gallo n. 21, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente
giudizio dall'avv. Vincenzo Di Maio (DMIVCN62E28E131B; pec:
avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it), e con il suddetto
difensore elettivamente domiciliato in Napoli alla via Medina n. 61
presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto.

Visti gli atti del giudizio e udito nell'udienza del giorno 19.12.2025, con

l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per l'Inps l'avv. Di Maio.

Fatto e Diritto

1. Il ricorrente De (omissis), ex militare dell'Arma dei Carabinieri – Ministero della Difesa -, cessato dal servizio in data 3 agosto 2021, con il presente giudizio ha chiesto l'accertamento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria di 8^a categoria (Tab. A allegata al d.P.R. n. 915/1978 e s.m.i.) con decorrenza dal 4.8.2021, per una serie di infermità già riconosciute dipendenti da ragioni di servizio.

2. Con la memoria di costituzione del 21.10.2025, l'Inps ha rappresentato che l'istituto nelle more del giudizio ha provveduto con atto n. SA1052025000030 a corrispondere la pensione diretta di privilegio a decorrere dal 3.8.2021, chiedendo di conseguenza a questo Giudice di voler dichiarare la cessata materia del contendere.

3. Con la memoria del 4.12.2025 la difesa del ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere con contestuale richiesta di condanna del convenuto alle spese di lite.

4. All'odierna udienza l'Inps, nel riportarsi a quanto prospettato nella memoria di costituzione, ha confermato la richiesta di cessazione della materia del contendere.

Il giudizio è successivamente passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

5. Ciò premesso, in considerazione dell'intervento del

provvedimento dell'INPS n. SA1052025000030 che ha determinato la cessazione di ogni ragione di contrasto tra le parti, è venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo (Cass. civ. Sez. Unite. Sent. 28.09.2000 n. 1048; Cass. civ. sez. I sent. 3.3.2006 n. 4714; Cass. civ. Sez. III sent. 31.8.2015, n. 17312).

In proposito la giurisprudenza ha affermato che *“la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto”* (Cass. civ. Sez. V ord. 6.8.2020 n. 16764; ex multis, Corte dei conti, Sez. Campania, sent. 14.12.2021 n. 1283).

Nel caso in esame risulta che l'Inps abbia soddisfatto le pretese del ricorrente provvedendo così a riconoscere il trattamento di privilegio con il relativo pagamento dal mese di agosto 2025, nonché nello stesso mese a versare gli arretrati e gli interessi legali, esaurendosi così tra le parti ogni posizione di contrasto.

6. Per le suddette ragioni questo Giudice, aderendo alla richiesta delle parti, ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la cessata materia del contendere.

7. Il ritardato adeguamento da parte dell'istituto previdenziale giustifica l'applicazione del criterio della soccombenza virtuale con la

condanna alle spese processuali come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

Condanna l'Inps al rimborso a favore del ricorrente delle spese di giudizio determinate in € 1.000,00 oltre accessori con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 19.12.2025.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 29.12.2025

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)